



The Civil Aviation System

System definition through its Stakeholders

Folder 2

Rev. 0 13/01/2024

Marco ROSATI




AEROMOBILI DI STATO ED EQUIPARATI VS. VOLI DI STATO





STATE AND ASSOCIATED AIRCRAFT

International Law (ICAO) – Chicago Convention



Article 3

Civil and state aircraft

- a) This Convention shall be applicable only to civil aircraft, and shall not be applicable to state aircraft.
- b) Aircraft used in military, customs and police services shall be deemed to be state aircraft.
- c) No state aircraft of a contracting State shall fly over the territory of another State or land thereon without authorization by special agreement or otherwise, and in accordance with the terms thereof.

The text of the Chicago Convention (1944), compared to that of the Paris Convention (1929), has been deliberately made unclear with respect to its applicability to State aircrafts, leaving room for national regulations on the dual use of aircrafts also in function of their type of use.

Ricardo DE OLIVEIRA — *Distinction between Civil and State Aircraft: does the current legal framework provide sufficient clarity of law with regard to Civil and State aircraft in relation to aviation practicabilities.*



STATE AND ASSOCIATED AIRCRAFT

EU regulations



Articolo 2 **Ambito di applicazione**

3. Il presente regolamento **non** si applica:

a) agli aeromobili e ai loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto impegnati in operazioni militari, doganali, di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta antincendio, di guardia di frontiera e costiera **o in attività o servizi analoghi**, effettuati sotto il controllo e la responsabilità di uno Stato membro, nell'interesse pubblico da, o per conto di, un organismo investito dei poteri di autorità pubblica, né al personale e alle organizzazioni che partecipano alle attività e ai servizi forniti da tali aeromobili;

Gli Stati Membri hanno la possibilità di optare o meno per applicare la normativa comunitaria agli aeromobili di Stato o equiparati (come definiti dall'art. 744 del Cod.nav.).

(10) Qualora, in particolare al fine di garantire la sicurezza, l'interoperabilità o una maggiore efficienza, gli Stati membri ritengano opportuno applicare, invece del loro diritto nazionale, il presente regolamento agli aeromobili impegnati in operazioni militari, doganali, di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta antincendio, di guardia di frontiera e costiera **o in attività o servizi analoghi**, svolti nell'interesse pubblico, è opportuno consentire loro di agire in questo senso. Gli Stati membri che si avvalgono di questa possibilità dovrebbero cooperare con l'Agenzia, in particolare fornendo tutte le informazioni necessarie per confermare che l'aeromobile e le attività di cui trattasi sono conformi alle pertinenti disposizioni del presente regolamento



La normativa nazionale

Il d. lgs. n. 96/2005 e il d. lgs. n. 151/2006 hanno sostanzialmente modificato il vecchio codice approvato con R.d. n. 327 del 30/3/1942





Il concetto di Aeromobili di Stato ed equiparato

- Il Codice della Navigazione fin dalla sua prima emissione (R. D. n. 327 del 30/3/1942) ha impostato la sua centralità sul concetto di aeromobile ¹
- In quel testo pur mantenendo netta la distinzione tra aeromobile di Stato e aeromobile privato il legislatore introduceva il concetto di aeromobili di Stato equiparato (art. 746 c.nav). Il Guardasigilli Grandi nella sua relazione di presentazione affermava:

«...Più razionale mi è parso fondare normalmente la distinzione sul requisito dell'appartenenza dell'aeromobile allo Stato e della destinazione ad una funzione o ad un servizio di Stato; e mantenere poi, con una formulazione che opportunamente ne limiti l'estensione, l'eccezione, prevista già dalla legge del 1923 per gli aeromobili di proprietà privata, addetti ad un servizio per conto dello Stato.»

(1) Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose (Art. 743 Cod.nav)



Art. 744. - Aeromobili di Stato e aeromobili privati

1. Sono **aeromobili di Stato** gli aeromobili militari [c.n. 745] e quelli, di proprietà dello Stato, impiegati in servizi istituzionali delle Forze di polizia dello Stato, della Dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di Stato [c.n. 746, 748] ⁽¹⁾.
2. Tutti gli altri aeromobili sono considerati **privati**.
3. Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali, agli effetti della navigazione aerea internazionale sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ⁽²⁾.
4. Sono **equiparati** agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale ⁽³⁾.



Art.748. - Norme applicabili

1. Salva diversa disposizione, **non si applicano le norme del presente codice** agli aeromobili militari, di dogana, delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché agli aeromobili previsti nel quarto comma dell'articolo 744.
2. L'utilizzazione degli aeromobili equiparati a quelli di Stato, ai sensi degli articoli 744, quarto comma, e 746, comporta **l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa**, nonché il **diritto di priorità** nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali ⁽¹⁾.
3. Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma è effettuato garantendo un **adeguato livello di sicurezza**, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato, nonché, per quanto riguarda gli aereomobili di cui al quarto comma dell'articolo 744, d'intesa con l'ENAC ⁽²⁾.
4. Le norme del presente codice, salva diversa specifica disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli impianti ed alle infrastrutture appartenenti al Ministero della difesa ed agli altri Ministeri che impiegano aeromobili di Stato di loro proprietà ⁽³⁾.



VOLI DI STATO

Art.746 Cod.nav. - Aeromobili **equiparabili** a quelli di Stato.

1. Salvo quanto disposto dell'articolo 744, quarto comma, il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** può, con proprio provvedimento, equiparare agli aeromobili di Stato quegli aeromobili che, pur appartenendo a privati ed essendo da questi esercitati, siano adibiti a un servizio di Stato di carattere non commerciale.
2. Il provvedimento stabilisce limiti e modalità dell'equiparazione ed indica la categoria di aeromobile di Stato cui essa si riferisce.
3. L'equiparazione rende applicabili le disposizioni relative alla categoria cui essa si riferisce e le altre disposizioni indicate nel provvedimento.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attribuzione della qualifica di volo di Stato all'attività di volo esercitata nell'interesse delle autorità e delle istituzioni pubbliche.



VOLO DI STATO

Art.746 Cod.nav. - Aeromobili **equiparabili** a quelli di Stato.

1. Salvo quanto disposto dell'articolo 744, quarto comma, il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** può, con proprio provvedimento, equiparare agli aeromobili di Stato quegli aeromobili che, pur appartenendo a privati ed essendo da questi esercitati, siano adibiti a un servizio di Stato di carattere non commerciale.
2. Il provvedimento stabilisce limiti e modalità dell'equiparazione ed indica la categoria di aeromobile di Stato cui essa si riferisce.
3. L'equiparazione rende applicabili le disposizioni relative alla categoria cui essa si riferisce e le altre disposizioni indicate nel provvedimento.
4. **Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attribuzione della qualifica di volo di Stato** all'attività di volo esercitata nell'interesse delle autorità e delle istituzioni pubbliche.